



## **PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

### **NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER RILASCIO DELLE LICENZE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO**

#### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**

**Visto** il Decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998, art. 105, comma 3 lettera F, concernente il decentramento della funzione del rilascio e la gestione delle licenze di trasporto di cose in conto proprio;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000;

**Vista** la Legge n. 340 del 24.11.2000, sulla semplificazione amministrativa;

**Vista** la Legge 06.06.1974, n. 298, titolo secondo, che disciplina il trasporto di cose proprie con autoveicoli;

**Visto** il D.P.R. 16.09.1977, n° 783 ;

**Vista** la Legge 30.03.1987, n° 132 ;

**Visto** l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.02, che detta principi per la risoluzione uniforme, sull'intero territorio nazionale, delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite dallo Stato alle Amministrazioni Provinciali;

#### **ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

##### ***Ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Reggio Calabria relativi al rilascio ed alla gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio e detta norme per il funzionamento della Commissione Consultiva Provinciale per le licenze.

2. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, ovvero da persone giuridiche, Enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) Il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, Enti privati o pubblici che lo esercitano, o da loro acquistati con patto di riservato dominio o a mezzo di locazione finanziaria, ed i preposti alla guida dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
  - b) Il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo una attività accessoria o complementare nel quadro dell'attività principale;
  - c) Le merci trasportate appartengano alle stesse persone, Enti privati o pubblici, o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in locazione, o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili, o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

## **Art. 2**

### ***Licenze***

1. L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'Ufficio Trasporti della Provincia di Reggio Calabria.
2. La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.
3. La licenza è rilasciata per autoveicoli **aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi**, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
4. Il rilascio di licenza per autoveicolo **avente portata utile superiore a 3.000 chilogrammi** avviene su presentazione di domanda, **sentito il parere della Commissione** di cui al successivo articolo 9.
5. Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e le elencazioni previste al terzo comma, deve essere corredata

dalla documentazione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

### **Art. 3**

#### **Esenzioni**

1. Non è soggetto a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli di **massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate**.
2. Inoltre, la normativa vigente prevede che i **seguenti soggetti non siano assoggettati** a rilascio di licenza di trasporto di cose in conto proprio: le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, quando trasportano cose destinate al soddisfacimento delle esigenze interne dell'ente proprietario e non connesse con l'espletamento dei servizi pubblici.

### **Art. 4**

#### **Competenze del Dirigente**

Il Dirigente della Provincia, competente per materia, o suo delegato, **adotta i provvedimenti amministrativi inerenti il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107, comma 3, in applicazione delle norme della Legge n. 298/1974, Titolo secondo, e dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali approvato in sede di Conferenza Unificata in data 14.02.02.

### **Art. 5**

#### ***Provvedimenti amministrativi inerenti le licenze***

1. I provvedimenti amministrativi inerenti il **rilascio delle licenze** relative ad autoveicoli di **portata utile non superiore a 3.000 kg** sono adottati dal Dirigente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 298 / 1974, su presentazione di domanda in cui sono precisate le esigenze di trasporto dei richiedenti ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
2. I provvedimenti amministrativi inerenti il **rilascio delle licenze** relative ad autoveicoli di **portata utile superiore a 3.000 kg** e la conferma in via definitiva delle licenze rilasciate in via provvisoria per diciotto mesi, sono adottati da Dirigente ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della Legge n. 298/1974, su presentazione di domanda ,corredata della documentazione attestante che

ricorrono le condizioni previste nell'art. 8 del DPR n. 783/1977, sentito il **parere della Commissione** di cui al successivo articolo 9.

3. I provvedimenti amministrativi inerenti il **rilascio dei duplicati delle licenze**, ancora in corso di validità, a seguito di smarrimento o furto o deterioramento delle precedenti, sono adottati dal Dirigente su presentazione di domanda dell'interessato corredata dalla documentazione attestante il motivo della richiesta.
4. I provvedimenti amministrativi inerenti **la conferma o la revoca delle licenze** di trasporto sono adottati dal Dirigente, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 298/1974, con le seguenti procedure:
  - alla scadenza del quinquennio dalla data di rilascio la Provincia richiede all'intestatario della licenza di confermare la permanenza delle esigenze di trasporto in base alle quali la licenza fu rilasciata in origine, nonché l'elenco delle cose o classi di cose da trasportare;
  - per le licenze relative ad autoveicoli con portata utile superiore a 3000 kg l'intestatario presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la indicazione dei dati relativi alle condizioni previste dall'art. 8 del DPR n. 783/1977;
5. Il Dirigente procede alla conferma, emettendo direttamente il provvedimento, o alla revoca della licenza, previo parere della Commissione di cui all'art. 9 per gli autoveicoli con portata utile superiore a 3000 Kg , a seconda che dall'esame degli elementi dichiarati risultino confermate o sostanzialmente modificate le condizioni in base alle quali la licenza fu rilasciata in origine.
6. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma dei precedenti commi.
7. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della documentazione completa.
8. Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso la Provincia.

## Art. 6

### *Domanda per il rilascio della licenza*

1. La domanda, con la quale viene richiesto il rilascio di una licenza di trasporto, in osservanza alle disposizioni sull'imposta di bollo, nonché completa delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, in relazione ai requisiti generalmente richiesti ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni o licenze da parte della P.A., deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a - gli estremi dell'impresa del richiedente;
  - b - l'attività svolta, l'illustrazione delle necessità che deve soddisfare con l'autoveicolo, le cose o classi di cose che con lo stesso intende trasportare;
  - c - gli estremi della eventuale posizione meccanografica già assegnata per precedenti licenze e degli autoveicoli in disponibilità utilizzati per l'attività imprenditoriale;
  - d - i dati tecnici dell'autoveicolo per il quale viene richiesta la licenza: portata utile, massa complessiva, massa rimorchiabile, eventuale massa potenziale, carrozzeria;
  - e - qualora trattasi di un veicolo trattore, numero di targa e numero di telaio e dati tecnici del semirimorchio che si intende agganciare; se il semirimorchio non è ancora nella disponibilità della impresa richiedente se ne indicano soltanto i dati tecnici; la licenza, in tal caso, potrà essere rilasciata soltanto dopo la presentazione della copia del certificato di conformità, o del certificato di approvazione o della carta di circolazione del semirimorchio acquisito in disponibilità;
  - f - il volume d'affari relativo all'attività economica per la quale il rilascio della licenza di trasporto costituisce attività accessoria.
2. La domanda può essere presentata anche prima dell'acquisto dell'autoveicolo ed anche prima della determinazione dei suoi dati ponderali, **qualora debba essere sottoposto a visita tecnica**, presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri. In tal caso la portata utile può essere indicata anche in via approssimativa e la domanda è considerata incompleta fino a quando il titolare della impresa non avrà comunicato l'esatta portata da trascrivere sulla licenza.
3. Qualora per un autoveicolo di portata utile superiore a 3000 kg il dato reale superi di oltre il 10 % quello indicato in via approssimativa la domanda dovrà essere sottoposta nuovamente all'esame della Commissione indicata all'art. 9.

4. L'Amministrazione fornisce agli utenti moduli già predisposti per la domanda e per le autocertificazioni di uso più comune.

## **Art. 7**

### ***Rilascio della licenza***

1. La Provincia accede al sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri, per consultare i dati in memoria e per trasferirvi i dati relativi alle licenze da essa rilasciate.
2. La licenza è rilasciata secondo lo schema predisposto al sistema informatico del Dipartimento Trasporti Terrestri integrato, a seconda dei casi, con i seguenti altri dati:
  - portata utile potenziale;
  - annotazione relativa all'obbligo di rilascio della autorizzazione sanitaria, qualora sia prescritta, per il trasporto di prodotti alimentari;

## **Art. 8**

### ***Composizione della Commissione Consultiva e incompatibilità***

1. La Commissione Consultiva per le licenze è costituita con le modalità indicate nel punto 3 dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, firmato in data 14.02.2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.03.2002 ed è presieduta dal Dirigente pro tempore della della Provincia, preposto al Settore Trasporti, o da un funzionario da lui delegato.
2. Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, in forma singola o associata, con particolare riferimento alle Associazioni di categoria, i componenti sono designati dai seguenti Enti ed Organizzazioni:
  - a - Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
  - b - Regione;
  - c - Albo nazionale gestori rifiuti presso la Camera di Commercio;
  - d - Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria e P.M.I., Commercio e Artigianato.
  - e - Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative della locale Camera di Commercio;
  - f - Associazioni locali dell'autotrasporto aderenti alle associazioni presenti al CNEL

g - dal Funzionario dell'Ufficio Trasporti della Provincia preposto all'esame dei procedimenti in qualità di segretario.

Il Presidente della Provincia ha facoltà di esercitare direttamente il potere di nomina nei confronti di esperti sulle materie oggetto del presente Regolamento.

3. Nel rispetto del principio di trasparenza e per garantire la massima partecipazione di soggetti rappresentativi di interessi generali dei settori economici e dello autotrasporto, le Associazioni di categoria designano, tra gli associati o dipendenti, persone che abbiano particolare competenza e conoscenza della normativa e che, per la salvaguardia dei principi della concorrenza, non siano rappresentativi di interessi di operatori di servizi destinati anche ai settori imprenditoriali e dell'autotrasporto.
4. Qualora per un componente della Commissione ricorra uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile lo stesso ha l'obbligo di astenersi e di non partecipare a nessuna delle fasi istruttorie, dibattimentali e decisionali concernenti il caso che ha determinato l'incompatibilità.
5. Per ogni componente effettivo della Commissione viene contemporaneamente nominato un membro supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

## Art. 9

### *Competenze della Commissione Consultiva per le licenze*

1. La Commissione Consultiva per le licenze, costituita con Decreto Presidenziale, esercita le funzioni previste dall'art. 34 della legge n. 298/1974, ed esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, al Dirigente della Provincia competente per materia o al suo delegato, in merito a :
  - a - rilascio delle licenze di trasporto con autoveicoli di **portata utile superiore a 3000 Kg**;
  - b - conferma in via definitiva delle licenze rilasciate in via provvisoria;
  - c - revoca delle licenze per carenza dei requisiti che hanno dato origine al rilascio stesso.
2. La Commissione svolge ogni altro compito ad essa assegnato dalla Provincia.

## Art. 10

### *Segreteria della Commissione*

1. Il Dirigente della Provincia, preposto alla direzione dell'Ufficio dei Trasporti, costituisce un ufficio per l'istruttoria di tutti i procedimenti amministrativi relativi alla gestione ed al rilascio delle licenze di trasporto di cose proprie.
2. A detto Ufficio fa capo la Segreteria della Commissione, che riceve tutti gli atti di competenza ed istruisce le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione.
3. Il Dirigente e la Commissione possono ascoltare, in via istruttoria, il parere di esperti esterni appositamente nominati, i quali possono essere chiamati a presenziare ai lavori della Commissione.

## Art. 11

### *Convocazione esame e parere della Commissione*

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria ogni 45 giorni, escluso il mese di Agosto.
2. Gli avvisi di convocazione, per la partecipazione alle sedute, sono inviati ai componenti effettivi, anche per via telegrafica o per fax, almeno otto giorni prima della data stabilita. Il componente effettivo, che sia impossibilitato a prendere parte alla seduta, avrà cura di invitare il relativo supplente affinché partecipi in sua vece.
3. Dell'avvenuta convocazione vengono informate anche le Amministrazioni pubbliche rappresentate, perché rendano possibile la partecipazione dei componenti dalle stesse designati.
4. La Commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'emanazione del parere.
5. Il parere della Commissione concerne **l'effettiva esistenza delle esigenze** esposte nella domanda e **l'adeguatezza del mezzo** o dei mezzi di trasporto

indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificatamente riguardo alla natura e alla entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

6. Le deliberazioni della Commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'Ufficio Trasporti della Provincia di Reggio Calabria deve elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.
8. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma dell'art. 46 della L. 298/74 ( Revoca delle licenze ).

## **Art. 12**

### **Durata in carica e decadenza dei componenti**

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla scadenza del mandato essi restano in carica fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine.
2. I componenti, titolari e supplenti, rappresentanti di una stessa Amministrazione o Associazione, che senza un giustificato o comprovato motivo, non partecipano alle sedute della Commissione per tre volte consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti, per il periodo necessario al completamento del mandato, con la richiesta di nuove designazioni alle Amministrazioni o Associazioni di appartenenza.

## **Art. 13**

### ***Termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte***

1. Il termine iniziale, per i procedimenti ad iniziativa di parte, decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, corredata dalla prevista documentazione. Qualora la domanda dell'interessato sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata .

## Art. 14

### *Termine finale per i procedimenti e controlli d'ufficio*

1. I procedimenti di competenza della Provincia in materia devono concludersi entro i seguenti termini:
  - a - rilascio licenze per veicoli aventi **portata utile non superiore a 3000 Kg**, ( art. 5 punto 1), giorni 30 ( trenta);
  - b - rilascio e conferma delle licenze per autoveicoli di **portata utile superiore a 3000 Kg** ( art. 5 punto 2), giorni 60 ( sessanta), ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 della legge n° 298/74, tenuto altresì conto del termine di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge n° 241/90;
2. Eventuali ulteriori attività istruttorie sono compiute dopo l'adozione dei provvedimenti, con riserva di procedere alla revoca dei provvedimenti già emanati, in caso di esito negativo delle risultanze istruttorie.
3. L'Amministrazione procede all'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 71 del DPR n° 445 del 28.12.2000 e dispone per l'applicazione delle norme degli articoli 75 e 76 dello stesso DPR.

## Art. 15

### *Revoca della licenza*

1. La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.
2. Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo.
3. Avverso i provvedimenti adottati dal Dirigente sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

## Art. 16

### *Ispezioni sulle licenze*

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

## **Art. 17**

### ***Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate***

1. Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza, di cui all'articolo 2 , deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dall' articolo 1, punto 2, lettera c.
2. L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente delle cose che devono da lui essere prese in consegna.
3. L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.
4. La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

## **Art. 18**

### ***Indennità ai componenti della Commissione***

1. Ai componenti effettivi e supplenti della Commissione ed al segretario spetta, per la effettiva partecipazione a ciascuna delle riunioni indette a seguito di convocazione del Presidente, un gettone di presenza nella misura di Euro 51,65 lordi, ove compatibili con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.

## **Art. 19**

### ***Pagamento di diritti da parte dell'utenza***

1. Le domande presentate alla Provincia, attinenti le licenze di trasporto di cose proprie, devono essere corredate dall'attestazione di un versamento, intestato alla Provincia di Reggio Calabria, per spese di istruttoria, per i casi e per gli importi seguenti:

a. per il rilascio della licenza di trasporto per gli autoveicoli di portata utile superiore a 3000 Kg.

€. 20,00

b. per il rilascio della licenza di trasporto per gli autoveicoli di portata utile non superiore a 3.000 Kg:

€. 20,00

c. per il rilascio del duplicato di una licenza di trasporto, ancora in corso di validità, rilasciata per ogni tipo di autoveicolo a seguito di deterioramento o smarrimento o furto della precedente:

€. 10,00

d. per la conferma in via definitiva della validità della licenza rilasciata in via provvisoria:

€. 10,00

e. per la conferma di una licenza allo scadere del quinquennio dalla data di rilascio (rinnovo) :

€. 10,00

f. per la richiesta di cancellazione dall'Elenco degli Autotrasportatori di cose proprie e per qualsiasi altro adempimento che comporti il rilascio di attestazioni o certificazioni da parte della Provincia:

€. 10,00

## Art. 20

### *Risorse finanziarie*

Tutte le spese per il funzionamento della Commissione gravano sul P.E.G. , Piano Esecutivo di Gestione del Settore Competente, della Provincia al quale affluiscono le risorse finanziarie individuate dal D.P.C.M. del 12.10.2000, i diritti pagati dagli utenti per la fruizione dei servizi relative alle funzioni trasferite ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998, nonché i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma della legislazione vigente e concernenti le funzioni trasferite.

## Art. 21

### *Modifiche al Regolamento*

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono le disposizioni precedentemente emanate dalla Provincia sulla stessa materia.
2. Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato in caso di integrazione e e/o modifica della normativa e su proposta del Dirigente o della Commissione qualora gli stessi ne evidenzino la necessità.